



# COMUNE DI MASSA MARTANA

Provincia di Perugia

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**\*ORIGINALE\***

<b>ATTO N.</b>	<b>45</b>
<b>Del</b>	<b>20-12-18</b>

**OGGETTO:**  
**RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA  
DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE**

L'anno duemiladiciotto, il giorno venti del mese di dicembre alle ore 18:00, nella sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria seduta Pubblica che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale i Signori:

<b>BRUSCOLOTTI MARIA PIA</b>	<b>P</b>	<b>CITAREI STEFANO</b>	<b>A</b>
<b>FEDERICI FRANCESCO</b>	<b>P</b>	<b>GIOVANNELLI GIUSEPPE</b>	<b>P</b>
<b>LATINI LUCA</b>	<b>P</b>	<b>PECORARI GUIDO</b>	<b>A</b>
<b>GUBBIOTTI PIERPAOLO</b>	<b>P</b>	<b>CAROCCI ANDREA</b>	<b>P</b>
<b>PEPPUCCI GIGLIOLA</b>	<b>P</b>	<b>FILIPPUCCI VANIA</b>	<b>A</b>
<b>VALLI FRANCO</b>	<b>P</b>	<b>QUARTUCCI BRUNELLA</b>	<b>P</b>
<b>TITANI CHIARA</b>	<b>P</b>		

Assegnati n.	13	Presenti n	10
In carica n.	13	Assenti n.	3

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sindaco BRUSCOLOTTI MARIA PIA nella sua qualità di PRESIDENTE;

- Assiste il Segretario comunale signor CHIERUZZI PAOLO;
- Vengono dal Sig. Presidente, nominati scrutatori i sig.ri:
  - 
  - VALLI FRANCO
  - GIOVANNELLI GIUSEPPE
  - QUARTUCCI BRUNELLA
- La seduta è Pubblica



# COMUNE DI MASSA MARTANA

Provincia di Perugia

Il Sindaco presidente dà lettura dell'argomento posto al punto n. 2 dell'ordine del giorno: **RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE**".

Il presidente mette a votazione la proposta con il seguente esito: con voti n. 9 favorevoli e n. 1 astenuto (Giovannelli) espressi dai consiglieri presenti e votanti.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTO** l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

### **CONSIDERATO:**

- quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

- che ai sensi del predetto T.U.S.P., (cfr. art. 4, c. 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

- che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

*"a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*

*b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*

*c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*

*d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*

*e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";*

ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato"*;



# COMUNE DI MASSA MARTANA

Provincia di Perugia

**CONSTATATO** che questo Ente, con DCC n. 38 del 21/09/2017, ha provveduto alla Revisione straordinaria delle partecipazioni, ex art. 24 D.lgs 175/2016 e smi, con anche l'individuazione delle partecipazioni da alienare; (nonché al piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con decreto sindacale n. 2 del 30.03.2015, come confermato con la DCC n. 15 del 18.05.2015 (e poi relazionato a seguito di DCC n. 13 del 12.04.2016), provvedimento del quale il presente atto ne costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c.2, T.U.S.P.);

## **RILEVATO:**

- ai sensi dell'art. 20 del D.lgs 175/2016 "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*") questo Ente deve provvedere in merito alle società che non potranno essere mantenute.

- Il comma 1, infatti, prevede che per la razionalizzazione del sistema societario, ricorrendo anche alla fusione o alla soppressione mediante messa in liquidazione o cessione, le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo degli organismi in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo un piano di riassetto ove ricorrano i presupposti espressi al successivo comma 2.

- in base al sopra citato comma 2, i piani di razionalizzazione e la relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, devono essere predisposti qualora in sede di verifica e monitoraggio le amministrazioni pubbliche abbiano rilevato:

*"a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*

*b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*

*c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*

*d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (Ex art art. 26 - Altre disposizioni transitorie - 12-quinquies. Ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20);*

*e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale (riguarda quindi le società cc.dd. "strumentali") che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*

*f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*


*g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4".*



# COMUNE DI MASSA MARTANA

Provincia di Perugia

**PRESO ATTO** che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute sulla base dei criteri di cui sopra, istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, ha il seguente risultato, che conferma quanto già deliberato con la sopra richiamata DCC n. 38/2017 :



**CONSIDERATO** altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**TENUTO CONTO** che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Massa Martana e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo (decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100), risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

**RICORDATO** che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di



# COMUNE DI MASSA MARTANA

Provincia di Perugia

partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

**PRESO ATTO** che:

- in data 23/11/2018 la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP) presso il Dipartimento del Tesoro, in condivisione con la Corte dei Conti, ha pubblicato nel sito del MEF apposite Linee guida, che contengono anche uno schema tipo per la redazione del provvedimento di razionalizzazione delle partecipazioni - detenute al 31 dicembre 2017 - che le Pubbliche Amministrazioni devono adottare, entro il prossimo 31 dicembre, ai sensi dell'art. 20 del TUSP.
- il suddetto schema tipo "*Scheda per il censimento annuale delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni*" è utilizzato dal Comune di Massa, nell'allegato "A" al presente provvedimento;

**RIBADITO** il mantenimento delle seguenti partecipazioni, non sussistendo criticità evidenti ai sensi degli artt. 26 e 29 D.lgs 175/2016 e smi viene mantenuta senza interventi di razionalizzazione, sulla base delle seguenti considerazioni, già precedentemente affermate in atti consiliari di ricognizione delle partecipazioni:

- **in S.I.A. SOCIETA' IGIENE AMBIENTALE S.P.A (0,3454%)**

Come già affermato precedentemente, La società svolge per conto del Comune di Massa Martana, il servizio idrico integrato secondo il modulo organizzativo della c.d. società mista pubblico privata.

Il suddetto servizio è regolato da contratto di servizio approvato con deliberazione dell'assemblea dell'A.T.I. 2 Umbria n. 14 del 2002; la durata dell'affidamento termina il 2027.

Nell'ambito degli adempimenti di cui al c. 28 dell'art. 3 della L. 244/2007 (deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 2009), è stato attestato che la partecipazione in oggetto svolge attività di servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune.

- **in UMBRIA ACQUE S.P.A. (0,118%)**

La società gestisce, per conto del Comune di Massa Martana, il servizio di igiene urbana secondo il modulo organizzativo della c.d. società mista pubblico privata

I suddetti servizi sono regolati da contratto di servizio approvato dall'Assemblea del sindaco dell'A.T.O. 2 Umbria n. 24 del 2008; la durata dell'affidamento termina il 31.12.2014.

Nell'ambito degli adempimenti di cui al c. 28 dell'art. 3 della L. 244/2007 (deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 2009 e n. 15 del 2015), è stato attestato che la partecipazione in oggetto svolge attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune



# COMUNE DI MASSA MARTANA

Provincia di Perugia

**DATO ATTO** che, per quanto riguarda la società **CONSORZIO PRODUTTORI ACQUE MINERALI S.R.L.** (1,49%), tale società può dirsi ormai già “razionalizzata” poiché da tempo in liquidazione

**VERIFICATO** che in base all’art. 20 D.lgs 175/2016 sussistono, invece, le seguenti motivazioni per l’alienazione delle sottoindicate partecipazioni:

- società. **“MASSA MARTANA CARNI UMBRE DI QUALITA’ srl.** la Società gestisce il servizio di mattazione per conto del Comune affidato con scrittura privata, rep. 488 stipulata in data 3.12.2007 con scadenza al 30 novembre 2017, giusta DCC n. 60 del 31/10/2007 (“**AFFIDAMENTO GESTIONE MATTATOIO COMUNALE ALLA SOCIETA’ “MASSA MARTANA – CARNI UMBRE DI QUALITA’ srl – APPROVAZIONE CONTRATO DI SERVIZIO**”). Poi prorogata con DCC n. 53 del 14.12.2017 per mancanza requisiti di cui all’art. 20, co. 2 TUSP, lett. b) (società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti – n. 3 amministratori e n. 2 dipendenti).  
- In ogni caso, il comune ha provveduto alla modifica Statutaria con DCC n. 10 del 23/03/2018 (“**ADEGUAMENTO DEL VIGENTE STATUTO DELLA SOCIETA’ PARTECIPATA “MASSA MARTANA CARNI” ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. N.175/2016**”) e, quindi si è provveduto alla modifica statutaria della società partecipata al 100% dal Comune di Massa Martana prevedendo, tra l’altro, all’art. 17 e segg., la figura dell’amministratore Unico. (l’assemblea straordinaria dei soci, a fine maggio 2018, ha approvato il nuovo statuto e, quindi in teoria è possibile procedere alla nomina dell’amministratore unico. Attualmente, come rilevato anche dalla visura camerale allegata al presente provvedimento - l’organo amministrativo, il quale presta la propria opera comunque gratuitamente, è attualmente composto da tre membri, e che la durata è prevista “fino alla revoca”).
- la procedura ad evidenza pubblica si è sostanziata in una manifestazione di interesse, per quanto infruttuosa (scaduta il 06/06/2018). Tale procedura infruttuosa, segue altre procedure ad evidenza pubblica (nel 2013 e nel 2015) non andate a buon fine (ed anche sviluppate con criteri differenti) e pertanto questa amministrazione proporrà al consiglio Comunale la possibilità di procedere alla negoziazione diretta con un singolo acquirente ai sensi dell’art. 10, co 2 D.lgs 175/2016;

**RILEVATO** che :

- la “relazione tecnica” di cui all’art. 20, comma 2 del D.lgs 175/2016 come vigente per la società **MASSA MARTANA CARNI UMBRE DI QUALITA’ srl** di può sostanziarsi:

a) nella presa d’atto della mancata rispondenza al modello legale previsto per il numero degli amministratori (seppure prestanti la propria opera a titolo gratuito) rispetto al numero dei dipendenti come indicato alla lett. b) dell’art. 20, comma 2 D.lgs 175/2016 e smi e precisando:

b) la necessità, ad oggi, di evitare la liquidazione della società, con relativa perdita del patrimonio per l’ente locale,

b) nell’espletamento, entro il 31 dicembre 2019, di ulteriore procedura ad evidenza pubblica (anche tramite manifestazione di interesse o - visti gli già infruttuosi tentativi



# COMUNE DI MASSA MARTANA

Provincia di Perugia

negli anni 2013, 2015 e 2017 - sussistendo una situazione di scarso interesse del mercato, di procedere alla negoziazione diretta con un singolo acquirente ai sensi dell'art. 10, co 2 D.lgs 175/2016, riservandosi specifico atto consiliare.

Gli elementi principali di tale procedura sono i seguenti:

- alienazione dell'intera quota di partecipazione della "Massa Martana Carni Umbre di Qualità" s.r.l. costituente l'intero capitale sociale, ponendo a base di gara il valore nominale;
- affitto, al valore che sarà stabilito con apposita perizia di stima o analogo strumento, al futuro acquirente delle quote, del complesso immobiliare di proprietà del Comune di Massa Martana sito in Massa Martana, via Dante Alighieri composto dagli immobili identificati al catasto urbano al f. 22 part. 548 e 550
- stabilire che tra i criteri di selezione del futuro acquirente venga attribuita adeguata rilevanza all'impegno dello stesso a garantire la continuità aziendale nel rispetto delle disposizioni civilistiche in riferimento ai contratti in essere nonché di ottemperare ai debiti gestionali contratti dalla società tenuto conto altresì degli investimenti necessari;
- Dare atto, ai sensi dell'art. 24, 9 co. TUSP, che " in occasione della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento in favore della società a controllo pubblico interessata da tali processi, il rapporto di lavoro del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continua con il subentrante nell'appalto o nella concessione ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile."
- di riservarsi la possibilità che preventivamente alla cessione della società, si dovrà addivenire alla risoluzione anticipata del contratto di servizio in essere tra il Comune di Massa Martana e la società Massa Martana Carni Umbre di Qualità" s.r.l., dando comunque atto che il servizio (la società, svolge per conto del Comune di Massa Martana, la gestione del servizio di mattazione) è regolato da contratto di servizio stipulato in data 3/12/2007 racc.488, la cui durata termina il 31 dicembre 2018, giusta DCC n. 53/2018.
- Infine, nelle more della predisposizione degli atti di cessione della società, essendo indispensabile che la società stessa prosegua nella propria attività, poiché una interruzione del servizio sarebbe ovviamente distruttiva del valore, procedere alla proroga del servizio di cui al contratto ("*Scrittura privata – contratto di affidamento del servizio di pubblica mattazione*") rep. 488 del 3 dicembre 2007, fino alla date del 31 dicembre 2019, demandando dal 1 Responsabile del servizio competente la stipula di nuova scrittura privata con la società massa Martana Carni, contenente solamente la proroga del contratto Rep. 488/2007, come meglio detto al punto sopra, fermo restando tutto il resto del medesimo contratto.

**TENUTO CONTO**, altresì, del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000

Con voti n. 9 favorevoli e n. 1 astenuto (Giovannelli) espressi dai consiglieri presenti e votanti;


## DELIBERA

1) di prendere atto dell'assetto complessivo di tutte le partecipazioni societarie, dirette ed indirette, possedute dal Comune alla data odierna, così accertandole



# COMUNE DI MASSA MARTANA

Provincia di Perugia



2) Per le causali sulla già precedentemente affermate in atti consiliari di ricognizione delle partecipazioni:

- ❖ confermare il mantenimento della partecipazione nella società UMBRA ACQUE S.P.A. con una quota del 0,118 %;

Come già affermato precedentemente, La società svolge per conto del Comune di Massa Martana, il servizio idrico integrato secondo il modulo organizzativo della c.d. società mista pubblico privata.

Il suddetto servizio è regolato da contratto di servizio approvato con deliberazione dell'assemblea dell'A.T.I. 2 Umbria n. 14 del 2002; la durata dell'affidamento termina il 2027.

Nell'ambito degli adempimenti di cui al c. 28 dell'art. 3 della L. 244/2007 (deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 2009), è stato attestato che la partecipazione in oggetto svolge attività di servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune.

- ❖ confermare il mantenimento della partecipazione nella società S.I.A. s.p.a. con una quota dello 0,3454% e relative partecipazioni indirette;





# COMUNE DI MASSA MARTANA

Provincia di Perugia

La società gestisce, per conto del Comune di Massa Martana, il servizio di igiene urbana secondo il modulo organizzativo della c.d. società mista pubblico privata

I suddetti servizi sono regolati da contratto di servizio approvato dall'Assemblea dei sindaci dell'A.T.O. 2 Umbria n. 24 del 2008; la durata dell'affidamento termina il 31.12.2014.

Nell'ambito degli adempimenti di cui al c. 28 dell'art. 3 della L. 244/2007 (deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 2009 e n. 15 del 2015), è stato attestato che la partecipazione in oggetto svolge attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune.

- ❖ Dare atto che, per quanto riguarda la società **CONSORZIO PRODUTTORI ACQUE MINERALI S.R.L.** (1,49%), tale società può dirsi ormai già "razionalizzata" poiché da tempo in liquidazione

di procedere all'alienazione delle seguenti partecipazioni:

- ❖ società. "**MASSA MARTANA CARNI UMBRE DI QUALITÀ' srl** per mancanza requisiti di cui all'art. 20, co. 2 TUSP, lett. b) (società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti – n. 3 amministratori e n. 2 dipendenti)

Precisando che la "relazione tecnica" di cui all'art. 20, comma 2 del D.lgs 175/2016 come vigente per la società **MASSA MARTANA CARNI UMBRE DI QUALITÀ' srl** **di** può sostanziarsi:

a) nella presa d'atto della mancata rispondenza al modello legale previsto per il numero degli amministratori (seppure prestanti la propria opera a titolo gratuito) rispetto al numero dei dipendenti come indicato alla lett. b) dell'art. 20, comma 2 D.lgs 175/2016 e smi e precisando:

b) la necessità, ad oggi, di evitare la liquidazione della società, con relativa perdita del patrimonio per l'ente locale,

b) nell'espletamento, entro il 31 dicembre 2019, di ulteriore procedura ad evidenza pubblica (anche tramite manifestazione di interesse o - visti gli già infruttuosi tentativi negli anni 2013, 2015 e 2017 - sussistendo una situazione di scarso interesse del mercato, di procedere alla negoziazione diretta con un singolo acquirente ai sensi dell'art. 10, co 2 D.lgs 175/2016, riservandosi specifico atto consiliare.

Gli elementi principali di tale procedura sono i seguenti:

- alienazione dell'intera quota di partecipazione della "Massa Martana Carni Umbre di Qualità" s.r.l. costituente l'intero capitale sociale, ponendo a base di gara il valore nominale;
- l'affitto, al valore che sarà stabilito con apposita perizia di stima o analogo strumento, al futuro acquirente delle quote, del complesso immobiliare di proprietà del Comune di Massa Martana sito in Massa Martana, via Dante Alighieri composto dagli immobili identificati al catasto urbano al f. 22 part. 548 e 550
- stabilire che tra i criteri di selezione del futuro acquirente venga attribuita adeguata rilevanza all'impegno dello stesso a garantire la continuità aziendale nel rispetto delle disposizioni civilistiche in riferimento ai contratti in essere nonché di ottemperare ai debiti gestionali contratti dalla società tenuto conto altresì degli investimenti necessari;
- Dare atto, ai sensi dell'art. 24, 9 co. TUSP, che " in occasione della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento in favore della società a controllo pubblico



# COMUNE DI MASSA MARTANA

Provincia di Perugia

interessata da tali processi, il rapporto di lavoro del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continua con il subentrante nell'appalto o nella concessione ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile.”

- di riservarsi la possibilità che preventivamente alla cessione della società, si dovrà addivenire alla risoluzione anticipata del contratto di servizio in essere tra il Comune di Massa Martana e la società Massa Martana Carni Umbre di Qualità” s.r.l., dando comunque atto che il servizio (la società, svolge per conto del Comune di Massa Martana, la gestione del servizio di mattazione) è regolato da contratto di servizio stipulato in data 3/12/2007 racc.488, la cui durata termina il 31 dicembre 2018, giusta DCC n. 53/2018.

- Infine, nelle more della predisposizione degli atti di cessione della società, essendo indispensabile che la società stessa prosegua nella propria attività, poiché una interruzione del servizio sarebbe ovviamente distruttiva del valore, procedere alla proroga del servizio di cui al contratto (“*Scrittura privata – contratto di affidamento del servizio di pubblica mattazione*”) rep. 488 del 3 dicembre 2007, fino alla data del 31 dicembre 2019, demandando dal 1 Responsabile del servizio competente la stipula di nuova scrittura privata con la società massa Martana Carni, contenente solamente la proroga del contratto Rep. 488/2007, come meglio detto al punto sopra, fermo restando tutto il resto del medesimo contratto.

3) di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull’attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo.

4) Di approvare l’allegato “A” al presente provvedimento “ *Scheda per il censimento annuale delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni*” - che specifica le decisioni di mantenimento/razionalizzazione delle società partecipate da questo comune e sopra comunque espresse - come da modello predisposto nelle linee guida predisposte dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull’attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP) presso il Dipartimento del Tesoro, in condivisione con la Corte dei Conti e pubblicate il 23/11/2018 nel sito del MEF

4) di demandare il Responsabile dei “Servizi Finanziari” all’attuazione del presente provvedimento;

5) che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;

6) che l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 15 e 20, comma 3 TUSP tramite l’applicativo del MEF (cfr. documento del 27 giugno 2017 “*Applicativo Partecipazioni - Istruzioni per la comunicazione della revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche – art. 24 D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175*”), nonché inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

4) Dare atto che, ai sensi del comma 4 dell’art. 20 TUSP, “*In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell’anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull’attuazione del piano, evidenziando i*



# COMUNE DI MASSA MARTANA

Provincia di Perugia

*risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4”.*

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 134, c. 4 del D.Lgs. n. 267 del 2000;

con voti favorevoli n. 9 e n. 1 astenuto (Giovannelli) espressi nelle forme di legge;

## DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.Lgs. n. 267 del 2000.



# COMUNE DI MASSA MARTANA

Provincia di Perugia

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 18/8/2000, N.267, IN ORDINE ALLA  
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 45 DELL'ANNO 04-12-2018 FORMULATA  
DALL'UFFICIO TUTTI GLI UFFICI**

## **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Visto con parere: **Favorevole**

Li, 14-12-18

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Carozzi Giuseppina

## **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Visto con parere Favorevole

Li, 14-12-18

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Carozzi Giuseppina



# COMUNE DI MASSA MARTANA

Provincia di Perugia

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

**IL SINDACO**  
BRUSCOLOTTI MARIA PIA

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
CHIERUZZI PAOLO

*Il presente Atto informatico viene firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 10/2002, del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, e  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*